



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori PADUA, ORRÙ, DE MONTE, PAGLIARI, PUPPATO, ALBANO, DI GIORGI, MATTESINI, LUMIA, CUOMO, CIRINNÀ, RICCHIUTI e PEZZOPANE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 OTTOBRE 2013

Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, relative al Tribunale di Modica

ONOREVOLI SENATORI. – In attuazione della delega per la revisione della geografia giudiziaria mediante la riorganizzazione degli uffici di tribunale e delle relative procure della Repubblica di cui all'articolo 1 della legge 14 settembre 2011, n. 148, il decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, ha disposto la soppressione su tutto il territorio nazionale di: 31 tribunali; 31 procure; tutte le 220 sezioni distaccate di tribunale.

Secondo la norma di delega richiamata, la riorganizzazione dell'assetto territoriale degli uffici giudiziari avrebbe dovuto svolgersi secondo criteri oggettivi e omogenei che tenessero in adeguata considerazione parametri generali quali: l'estensione del territorio, il numero degli abitanti, i carichi di lavoro, l'indice delle sopravvenienze e la specificità territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale e al tasso d'impatto della criminalità organizzata. La disposizione di delega indicava altresì il criterio della razionalizzazione del servizio giustizia nelle grandi aree metropolitane. Tale riforma era previsto acquistasse efficacia decorsi 12 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, ovvero a partire dalla data del 13 settembre 2013.

Le motivazioni principali della riorganizzazione geografica delle sedi giudiziarie sono riconducibili a ragioni di contenimento economico della spesa e di razionalizzazione delle risorse umane e logistiche che, tuttavia, non dovunque trovano effettiva rispondenza.

A fronte di ciò, i contenuti del decreto legislativo n. 155 sono risultati incoerenti non solo con i principi e criteri direttivi della norma di delega, ma anche con le indicazioni e i rilievi emersi dall'approfondita indagine conoscitiva in materia svolta nella

scorsa legislatura dalla Commissione giustizia della Camera e culminata, nell'agosto 2012, con l'approvazione a larghissima maggioranza di una relazione conclusiva.

In particolare, sono risultati impropriamente soppressi alcuni tribunali che avrebbero dovuto essere mantenuti in quanto situati in aree caratterizzate da fenomeni di criminalità organizzata, nonché alcune sedi giudiziarie dotate di strutture di recente costruzione, che hanno comportato notevoli investimenti di risorse pubbliche destinati a vanificarsi.

Difatti, sia la Commissione Giustizia del Senato (il 31 luglio 2012) che quella della Camera (il 1° agosto 2012), pur avendo espresso un parere favorevole, avevano altresì posto numerose condizioni che venivano accolte nel testo definitivo del decreto legislativo n. 155, tra cui il mantenimento in vita di alcuni tribunali in territori caratterizzati da una significativa presenza della criminalità organizzata (risultando esclusi dall'elenco degli uffici «tagliati» – rispetto allo schema originario – i tribunali di Caltagirone, Sciacca, Castrovillari, Lamezia Terme, Paola e Cassino).

Allo stato, appariva pertanto urgente un intervento legislativo correttivo, orientato a riequilibrare il processo di riorganizzazione degli uffici giudiziari riconducendolo nell'alveo dei criteri di razionalità, efficienza e — non da ultimo — sostenibilità sociale e sicurezza del territorio che la legge di delega disponeva per esso.

A seguito di ciò, in Senato sono stati presentati diversi disegni di legge volti a modificare nella sostanza alcune delle determinazioni del decreto legislativo n. 155, per ragioni attinenti sia alla legittimità costituzio-

nale, sia all'efficienza specifica di alcuni uffici giudiziari, sia alla necessità di un approfondimento relativamente ad alcune sedi particolarmente impegnate nella lotta alla criminalità organizzata (tra cui, ovviamente, la Sicilia). In essi si riteneva opportuno rivedere alcune delle deliberazioni assunte nel 2012 e ragionare con ponderatezza sull'insieme della materia e, pur rimanendo convinti dell'indispensabilità della revisione delle circoscrizioni giudiziarie, veniva proposta la proroga di un anno delle disposizioni del decreto legislativo n. 155.

In particolare, la Commissione Giustizia del Senato, in sede referente, il 24 luglio 2013, a seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 134 e 642, votava all'unanimità la proroga il cui scopo era quello di evitare che il nuovo sistema andasse a regime già nel mese di settembre 2013, in modo da lasciare il tempo per un intervento correttivo che non tradisse però lo spirito della riforma, realizzato in via legislativa primaria dal Parlamento, ovvero dal Governo stesso, attraverso l'emanazione di decreti integrativi e correttivi che la stessa legge delega consentiva di adottare entro due anni dall'entrata in vigore del decreto legislativo. In verità la Commissione, che pure aveva adottato il testo unificato proposto dai relatori e aveva presentato gli emendamenti già alla fine di maggio, aveva atteso per la chiusura dell'esame in sede referente fino al 24 luglio 2013, nella speranza che il Governo, come pure si era dichiarato disposto a fare, mettesse allo studio e presentasse al Parlamento per il parere opportuni schemi di decreti correttivi. Cosa che non è avvenuta.

La stessa aula del Senato, poi, pressoché all'unanimità, nella seduta del 7 agosto 2013, aveva approvato l'ordine del giorno 83.200 che impegnava il Governo «a valutare la possibilità di emanare un decreto correttivo entro il 12 settembre 2013, al fine di apportare delle correzioni concordate con le Commissioni di merito di Camera e Senato

sulla riorganizzazione delle circoscrizioni giudiziarie previste dal decreto legislativo n. 155 del 2012».

Tuttavia, tale indicazione del Parlamento è stata ad oggi totalmente disattesa dal Governo e, nel merito del provvedimento, con riguardo alla mancata considerazione della situazione infrastrutturale contingente, uno dei casi più eclatanti è rappresentato dalla prevista soppressione del tribunale di Modica che rientra tra i 31 tribunali di cui è stata prevista la soppressione.

Tale tribunale vanta antiche e gloriose tradizioni. Venne, infatti, istituito nel 1361, dopo che Federico IV d'Aragona, con decreto del 27 febbraio di quell'anno, aveva concesso a Federico Chieramonte l'esercizio del potere giurisdizionale nella Contea di Modica.

Fino al 2003 gli uffici giudiziari erano allocati in due diversi edifici, angusti ed assolutamente insufficienti rispetto alle esigenze operative degli uffici giudiziari allocati. Nel settembre 2003, ultimati i lavori di costruzione del nuovo palazzo di giustizia (iniziati negli anni '70), gli uffici giudiziari sono stati trasferiti nel nuovo edificio, che è stato ufficialmente inaugurato il 29 gennaio 2004 dal Presidente della Camera *pro tempore*. Il nuovo palazzo di giustizia ha, allo stato, adeguatamente risolto i problemi di edilizia giudiziaria del circondario, investendo ingenti somme (circa 12 milioni di euro) per dotare la città di un tribunale moderno.

La competenza territoriale del tribunale riguarda, attualmente, i comuni di Ispica, Modica, Pozzallo e Scicli, un territorio ad alta presenza criminale dove operano gruppi che speculano sulle immigrazioni provenienti dal nord Africa e controllano il traffico di esseri umani in Italia e il gioco d'azzardo. Un'attività, quest'ultima, che offre un canale illecito di «investimento» e le bische, a Ragusa e nel suo territorio, si inseriscono in questo quadro e assumono una dimensione pericolosamente nuova come mezzo

di «riciclaggio» del denaro sporco proveniente dal traffico d'eroina. Non è di poco conto, in questo scenario, quanto accaduto recentemente proprio nel porto di Pozzallo dove, a seguito di una complessa operazione antidroga della Guardia di finanza, è stata scortata una motonave battente bandiera della Tanzania che trasportava 30 tonnellate di droga.

Se tutto questo non è ancora definitivamente classificabile come mafia, il merito è solo della gente e dei presidi di giustizia prossimi ai territori e su tutto quanto precede, vigila e presidia il territorio, tra gli altri, il tribunale di Modica con una forte opera di contrasto al crimine organizzato. Dunque, la logica del contenimento delle spese adottata per giustificare la chiusura del tribunale non trova riscontro nella realtà.

Con la soppressione del tribunale di Modica, tutta l'attività giudiziaria verrebbe trasferita nel vicino capoluogo, nella città di Ragusa dove per realizzare quanto previsto dal decreto, bisognerebbe adeguare la struttura esistente per accogliere il tribunale di Ragusa e quello di Modica, con un ulteriore aggravio e dispendio economico che contraddice la logica per cui la prevista revisione della geografia giudiziaria è stata avviata.

Pertanto, per le ragioni sopra esposte, al fine di evitare i rischi di violazione dell'articolo 76 della Costituzione, l'articolo unico del presente disegno di legge dispone l'esclusione dall'elenco dei tribunali, degli uffici di tribunale e di procura della Repubblica soppressi, di cui alla Tabella A allegata al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, di quello di Modica.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Alla Tabella A allegata al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, sono soppresse le seguenti parole: «Catania–Modica–T.–Modica» e «Catania–Modica–P.R.–Modica».

2. In applicazione del comma 1, sono ripristinati gli uffici del tribunale di Modica e della procura della Repubblica presso il medesimo tribunale.

3. Il Ministro della giustizia è autorizzato ad apportare alla Tabella A allegata al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, le variazioni conseguenti all'applicazione del presente articolo.

